

# **DISCIPLINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE REGOLAMENTO**

(Gli articoli della presente disciplina integrano il Regolamento  
di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente)

## **Norme di riferimento**

1. D.Lgs. n. 30 luglio 1999 n. 286
2. C.C.N.L. 1998/2001:
  - art. 5, comma 3 (controllo compatibilità dei costi della contrattazione decentrata)
  - art. 15, comma 4 (preventivo accertamento per l'inserimento nel fondo di determinate quote)
  - art. 18 (certificazione a consuntivo dei risultati conseguiti)
  - art. 22, comma 2 (riduzione orario di servizio)
  - art. 6 del NOP (adozione di metodologie permanenti di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti)
  - art. 9, comma 6, lett. c) del NOP (incarichi posizioni organizzative)

## **ART. 1 Istituzione**

La Comunità Montana di Valle Camonica, nell'ambito della propria autonomia organizzativa si avvale del nucleo di valutazione al fine di dotarsi di strumenti adeguati a:

- verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- valutare le prestazioni del personale incaricato di posizioni organizzative e quindi dei Responsabili dei servizi e degli uffici investiti dal Presidente dei poteri gestionali;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Il nucleo di valutazione opera in autonomia e risponde esclusivamente all'organo di direzione politica.

Il nucleo di valutazione opera in modo collegiale e ha accesso agli atti e ai documenti amministrativi e per l'espletamento della propria attività si avvale della collaborazione del Servizio finanziario.

L'attività del nucleo di valutazione è uniformata al presente Regolamento, al D.Lgs. 29/93, al D.lgs 286/99, e ai CCNL vigenti per il personale del comparto.

## **Art. 2 Nomina e composizione**

Il nucleo di valutazione è nominato dal Presidente. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del medesimo.

I componenti del nucleo sono revocabili per inadempienza o accertata inerzia e decadono per cause naturali o per proprie dimissioni.

E' composto dal Direttore Generale, che lo presiede e da due esperti esterni all'Amministrazione

## **Art. 3 Modalità di funzionamento**

Il nucleo di valutazione definisce autonomamente le proprie modalità di funzionamento, nell'ambito di quanto previsto dalla legge, comunque rispettando le seguenti linee operative generali:

a) assunzione del piano esecutivo di gestione o di altro strumento di attribuzione delle risorse ai responsabili e del piano dettagliato degli obiettivi, come riferimento del controllo nei confronti delle unità organizzative dell'ente;

- b) rilevazione dei dati relativi alle risorse impiegate da ciascuna unità organizzativa e dei relativi ricavi rispetto all'insieme delle risorse definitivamente assegnate;
- c) rilevazione dei dati relativi ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti da ciascuna unità organizzativa, utilizzando parametri e standard predefiniti di riferimento per il controllo, discussi con le unità organizzative e comunicati all'inizio di ogni anno ai responsabili delle stesse;
- d) verifica periodica, entro tempi predeterminati, dello stato di attuazione di quanto previsto nel piano esecutivo di gestione o di altro strumento di attribuzione delle risorse ai responsabili e nel piano dettagliato degli obiettivi, con conseguente misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità di quanto attuato dalle singole unità organizzative.

Il nucleo recepisce inoltre le relazioni annuali dei Responsabili sull'attività svolta; determina con cadenza almeno annuale i parametri e gli standard preventivi di riferimento del controllo, nel rispetto delle eventuali indicazioni del Consiglio Direttivo, e li rende noti tempestivamente sia all'amministrazione che ai Responsabili.

## **Art. 4**

### **Compiti**

Al nucleo di valutazione sono attribuiti i compiti previsti agli artt. 5 e 6 del D.lgs 289/99. In particolare il nucleo di valutazione provvede a:

- a) verificare il buon andamento dell'attività amministrativa, soprattutto sulla base delle risultanze del controllo di gestione e della verifica dei risultati ottenuti;
- b) attestare i risparmi di gestione realizzati e/o la finalizzazione delle risorse a obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi;
- c) verificare i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi;
- d) esercitare tutti gli altri compiti che gli sono demandati da leggi, statuti, regolamenti o compiti assegnatigli dal Presidente.
- e) verificare la congruità delle valutazioni individuali dei dipendenti, predisposte dai Responsabili dei singoli Servizi, ai fini del riconoscimento delle quote individuali di produttività e della progressione orizzontale economica all'interno delle singole categorie di appartenenza dei dipendenti stessi.

## **Art. 5**

### **La valutazione dei dirigenti-responsabili**

La valutazione dei dirigenti-responsabili è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al Presidente elementi di supporto per l'assegnazione o revoca degli incarichi. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le capacità dirigenziali e l'andamento qualitativo del servizio. L'attività deve in ogni caso articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri e attraverso la comunicazione degli esiti finali, in contraddittorio.

## **Art. 6**

### **Compensi**

A ciascun componente del nucleo di valutazione esterno all'amministrazione viene erogato un compenso complessivo annuale al lordo delle ritenute fiscali, frazionabile in acconti trimestrali.